

Comune di CASTEL GABBIANO (Prov. CR)

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 11 del Reg. Data 25.07.2015	OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 09.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
1	IGNAZI Rosanna Erminia	Presente
2	TEDOLDI Virginio	Assente
3	SONZOGNI Giorgio	Presente
4	MILANESI Santo Maria	Presente
5	GIPPONI Claudio	Presente
6	BIANCHESSI Pier Angelo	Presente
7	GIPPONI Marco	Assente

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

Presenti n. 5

Assenti n. 2

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Giuliani Dr. Enrico Maria.

- Accertata la validità dell'adunanza la Signora Ignazi Rosanna Erminia, nella qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi 25.07.2015

Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico Maria

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi 25.07.2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vescovi Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-**IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze);

-**TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-**TARI** (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

EVIDENZIATO che il comma 703 dell'art. 1 della citata Legge n° 147 prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

VISTO il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

"Art. 7 – federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 – Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

...omissis..."

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici."

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

...omissis..."

RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all'art. 13 commi 6-7-8-9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze – con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) – con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito della Società, ovvero nel caso di immobili locati;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 16 del 23.08.2014 con la quale erano state **CONFERMATE** con riferimento all'esercizio finanziario **2014**, le seguenti aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU:

4,5 per mille per le abitazioni principali classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze che s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

8,6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.

2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

DETERMINATE le detrazioni previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 e cioè:

- **€ 200,00** per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, dove il soggetto passivo risieda anagraficamente, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione di documenti di Bilancio 2015 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta sono destinate a produrre:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinate per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

RITENUTO di approvare per l'anno 2015 le vigenti seguenti aliquote per la componente **IMU**:

3,5 per mille per le abitazioni principali classate nelle categorie catastali A/1, A8 e A9 e relative pertinenze che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

8,6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale;

2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

e di confermare anche per l'anno 2015, la detrazione per l'abitazione principale di **Euro 200,00**; quale stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

VISTO L'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che; "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al **30/07/2015** con Decreto del Ministero Interno;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Servizi, ai sensi art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari ed astenuti, resi in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) **Di approvare** con riferimento all'esercizio finanziario **2015**, le seguenti aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU:

3,5 per mille per le abitazioni principali classate da A/1, A8 e A9 comprese le relative pertinenze che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

8,6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.

2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2) **Di confermare** anche per l'anno 2015, la detrazione per l'abitazione principale di **Euro 200,00**; quale stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

3) **Di stabilire** le seguenti scadenze di versamento valide per la componente **IMU** per l'anno 2015, come stabilite dalla normativa vigente:

PRIMA rata: 16 giugno

SECONDA rata: 16 dicembre

4) **Di stimare**, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in circa € 118.000,00, di cui € 70.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015 al netto della quota per alimentare il F.S.C. 2015 ;


Con successiva separata votazione, all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A


Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Ignazi Rosanna Erminia



Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico Maria



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castel Gabbiano, li . . .

La sujestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Comune di Castel Gabbiano
Pubb. n. 132 del 31.07.2015
Pubblicato all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi
dal 31.07.2015 al 15.08.2015.
Il Messo Com.le

Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico Maria



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li **10 AGO 2015**

Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico Maria



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Castel Gabbiano, li **11 AGO 2015**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

